



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 155/18/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
COLOSIMO/EOLO S.P.A.
(GU14/1610/2017)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 settembre 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS", e in particolare l'articolo 2, comma 2;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, trova applicazione *ratione temporis* il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell'istanza, e dunque nella versione precedente alle modifiche introdotte con la delibera n. 347/18/CONS;

VISTA l'istanza del Sig. Colosimo, del 14 settembre 2017;

VISTA la nota del 25 luglio u.s. con cui è stato richiesto all'utente, a titolo di integrazione istruttoria, di dare evidenza dei documenti contrattuali relativi al rapporto sussistente con la Società convenuta, con particolare riguardo all'offerta commerciale sottoscritta e alle relative condizioni generali di contratto, depositando altresì copia del contratto sottoscritto.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in riferimento all'utenza telefonica *business* n. 016595***, lamenta il ritardo nell'esecuzione del trasloco e della portabilità.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

a. in data 10 febbraio 2017, in previsione del trasloco dell'azienda presso una nuova sede, ha chiesto la migrazione dell'utenza dedotta in controversia da Telecom Italia S.p.A. a Eolo S.p.A.;

b. in data 27 marzo 2017 Eolo S.p.A. ha attivato presso la nuova sede la linea telefonica che, tuttavia, funzionava solo in uscita in quanto non ha eseguito tempestivamente la procedura di *Number Portability*;

c. Eolo S.p.A. ha espletato la *Number Portability* della numerazione di cui sopra il 25 maggio 2017.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

- i. la corresponsione dell'indennizzo per il ritardo nell'esecuzione del trasloco;
- ii. la corresponsione dell'indennizzo per il ritardo nell'esecuzione della procedura di *Number Portability*;
- iii. la corresponsione dell'indennizzo per disagi subiti;
- iv. il rimborso delle spese di procedura.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. La posizione dell'operatore

La società Eolo S.p.A. non ha prodotto alcuna memoria difensiva.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

Preliminarmente, si rappresenta il Sig. Colosimo non ha fornito riscontro alcuno alla richiesta istruttoria di cui in premessa.

Conseguentemente, al fine di ricostruire i presupposti documentali e fattuali della vicenda, è stata rivolta apposita richiesta istruttoria a Telecom Italia S.p.A. in relazione all'esecuzione della procedura di migrazione oggetto di controversia. In sede di riscontro, Telecom Italia S.p.A. ha dichiarato che, per quanto concerne l'utenza n. 016595***, si rileva *“un'attivazione di NP inserita da Cloud Italia in data 13 maggio 2017 ed espletata in data 26 luglio 2017”*. L'operatore ha aggiunto che *“l'OLO ha inserito i seguenti dati di ubicazione: *** (Aosta) che sembrerebbero essere riferiti al vecchio indirizzo dell'utente, nel frattempo traslocato in Via *** (Aosta)”*.

Premesso che, a fronte della prospettazione di Telecom Italia S.p.A. l'utente non ha formulato alcuna osservazione, alla luce di quanto sopra, in assenza di prova contraria, è lecito desumere che alcun rapporto contrattuale sussistesse tra il Sig. Colosimo e la società Eolo S.p.A., pertanto l'istanza è da ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione passiva dell'operatore convenuto.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA **Articolo 1**

1. L'Autorità non accoglie l'istanza del Sig. Colosimo nei confronti della società Eolo S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 26 settembre 2018



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi